

Area Giuridica e Organizzativa
Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori

Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per ARPAV. Nr. Gara ASP 5646439.

Risposte alle richieste di chiarimenti alla data del 28/10/2025.

Quesito n. 1

Quesiti: si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a) In merito alla relazione tecnica, si chiede se per 25 pagine si debba intendere come 25 facciate oppure 25 pagine fronte / retro;
- b) Si chiede conferma che il margine offerto verrà applicato sui costi del lavoro comprensivi della contribuzione specifica prevista dal ccnl delle agenzie per il lavoro;
- c) Si chiede se dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale e in caso di risposta affermativa, si chiede di specificare il numero delle risorse suddivise per mansione / livello / tipologia contrattuale (determinato o indeterminato).

08/10/2025

Risposte:

- a) La Relazione tecnica deve essere resa secondo il modello Allegato 8 alla documentazione di gara "SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA" che è un documento informatico e pertanto il concetto di pagina coincide con quello di facciata singola, non fronte retro.
- b) Si conferma.
- c) La clausola sociale non è applicabile trattandosi di servizio di natura intellettuale - (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent., 10/11/2021, n. 7498; TAR Puglia Bari, Sez. III, sent., 06/02/2023, n. 248; Bando tipo ANAC n. 1/2023 paragrafo 9. "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione") - e quindi non è prevista, come indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di gara.

16/10/2025

Quesito n. 2

Quesito: si chiede se i pagamenti del servizio correttamente fatturato e conforme alle prestazioni effettuate saranno effettuati a 30 giorni ricevimento fattura come da D.lgs. 231/2002.

08/10/2025

Risposta: si conferma.

16/10/2025

Quesito n. 3

Quesito: Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

- 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- 2) L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n.81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- 5) L'attuale fornitore;
- 6) La fee applicata dall'attuale fornitore.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che *“l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”*. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della *par condicio concurrentium*, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

10/10/2025

Risposta: si veda risposta al quesito n. 1 lettera c). Si informa inoltre che le informazioni relative alla precedente procedura di affidamento sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente di ARPAV al seguente [link](#).

16/10/2025

Quesito n. 4

Quesito: si chiede il seguente chiarimento.



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 2 di 6

Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 7393731 -729 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

Sulla c.d. Clausola Sociale.

L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche **l'art. 57 del D.lgs. 36/2023** prevede l'applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l'appaltatore "uscente" sia o meno una Agenzia per il lavoro.

Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il **numero** dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L'**inquadramento** di tali lavoratori, con evidenza dei **profili professionali e delle mansioni**,
- La **tipologia** contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la **data di assunzione o trasformazione** (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La **durata media** delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già **formato ed istruito** ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che **idoneo alla mansione** e
- L'**attuale fornitore**.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che **"l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata"**.

Pertanto, vista la **vincolatività** della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per **formulare adeguatamente l'offerta economica**, sia per garantire il rispetto del **principio fondamentale della par condicio concurrentium**, nonché il rispetto della **buona fede e correttezza** (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere **"Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l'imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che**

prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (...) consente di individuare **obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati.** E' pertanto possibile ricavare un **obbligo dell'impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati** sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi".

Pertanto, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà **richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle** anche alla luce del fatto che **si tratta "di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un'esclusione dall'elenco degli imprenditori invitati alla gara"**(cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).

13/10/2025

Risposta: si veda risposta al quesito n.1 lettera c) e n. 3.

16/10/2025

Quesito n. 5

Quesiti: si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a) dettagliare maggiormente la modalità di calcolo del costo del lavoro utilizzata per la predisposizione dei documenti di gara. Si chiede quindi di integrare la tabella presente all'art. 5 del capitolato indicando i minimi retributivi, il rateo ferie e considerando le percentuali di contribuzione proprio delle agenzie per il lavoro (30,08% Inps, 4,45% Formatemp, 0,20% Ebitemp);
- b) indicare il nome dell'attuale fornitore del servizio e l'aggio utilizzato;
- c) indicare l'attuale fabbisogno: ore di somministrazione degli ultimi 3 anni, numero di persone somministrate e relative mansioni;
- d) si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a Codesta Spettabile S.A., considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto;
- e) nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario l'inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.

15/10/2025

Risposte:

- a) nel capitolato all'art. 5 sono già indicati i dati dei costi previsti dal CCNL Comparto Sanità (contratto dell'Utilizzatore); il calcolo che includa le percentuali di contribuzione proprie



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 4 di 6

Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 7393731 -729 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

delle ApL resta a carico delle suddette Agenzie;

- b) si veda risposta al quesito n. 3;
- c) nel corso dell'attuale triennio di utilizzazione dei servizi di somministrazione, l'Agenzia ha assunto una media di n. 13 lavoratori per anno, per lo più inquadrati nel profilo di Collaboratore Tecnico professionale – Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- d) si veda l'art. 15 “CONTRATTO – SPESE” dello Schema di Accordo quadro, allegato 9 alla documentazione di gara.
- e) si conferma.

22/10/2025

Quesito n. 6

Quesiti:

a) Si chiede di sapere se è richiesta l'applicazione della clausola sociale, nel qual caso, si chiede di conoscere:

1. il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2. l'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3. La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4. La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
5. L'attuale fornitore.

b) In riferimento al cap. 5 del Capitolato e nello specifico a **missioni all'estero, trasferte e/o servizi fuori sede che i lavoratori somministrati dovranno svolgere per conto di ARPAV**, si chiede gentilmente di specificare:

- paesi esteri di destinazione
- frequenza
- durata

se le trasferte coinvolgono tutto il personale o solo alcuni profili richiesti.

17/10/2025

Risposte:

- a) si veda risposta al quesito n.1 lettera c) e n. 3.
- b) Per quanto concerne le missioni all'estero, le trasferte e/o i servizi fuori sede dei lavoratori somministrati non è possibile a priori specificare nel dettaglio quanto richiesto, ma indicativamente:
 - i paesi di destinazione appartengono all'Unione Europea;
 - sono quantificabili in 2/3 missioni all'anno;
 - la durata della permanenza all'estero è quantificabile in max 3 giorni compreso il tempo

- di viaggio;
- possono coinvolgere tutti i profili e in genere riguardano una quota minima di personale.

22/10/2025

Quesito n. 7

Quesito: In relazione all'Offerta tecnica si chiede di confermare che gli allegati, come ad esempio i cv, non concorreranno al raggiungimento delle 25 pagine massime possibili per la redazione dell'offerta

22/10/2025

Risposta: il paragrafo 16 "Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara e il modello di Relazione Tecnica (allegato 8) non prevedono l'allegazione di alcun CV ma solo l'allegazione delle copie conformi delle certificazioni di Responsabilità sociale SA 8000 e di Parità di genere, ove possedute.

28/10/2025

Quesito n. 8

Quesito: si chiede conferma che trattasi di refuso l'importo del contributo ANAC, previsto all'art. 12 del Disciplinare di gara (pari a 660€) e che l'importo corretto richiesto per il pagamento del contributo di gara sia di 165,00 € come da portale pagamenti ANAC.

27/10/2025

Risposta: si conferma. Il primo periodo dell'art. 12 deve intendersi come segue:

"12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ~~660,00~~ 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>."

28/10/2025

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento
Dirigente dell'U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Paola De Lazzer



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 6 di 6

Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 7393731 -729 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it